

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

**6. 27.** (ex 0. 6. 175. 15.) Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento sino alla fine del periodo, con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 716.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 28.** (ex 0. 6. 175. 16.) Stradiotto, Olivieri, Michele Ventura, Duilio, Mariotti, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Rava.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali sino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie) - 1. Sono stabilite nella misura

del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 710.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in alternativa, l'ente ha la facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno 2003, incrementato di 4,8 per cento.*

**6. 714.** Osvaldo Napoli, Santuzzi.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, sopprimere il comma 10.*

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,55 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

**6. 29.** (ex 6. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**6. 30.** (ex 6. 4.) Olivieri.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano raggiunto, un*

aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 32.** (ex 6. 17.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi

dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 33.** (ex 6. 18.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero che abbiano raggiunto, entro la medesima data, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

**6. 31.** (ex 6. 19.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) le somme erogate dalle regioni a statuto ordinario alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 34.** (ex 6. 103.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 35.** (ex 6. 104.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 36.** (ex 6. 95.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggolini, Russo Spena, Boato, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 37.** (ex 6. 76.) Morgando, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 38.** (ex 6. 139.) Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) le spese che per loro natura rivestano carattere di eccezionalità.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 55.000;  
2006: — 55.000;  
2007: — 55.000.

**6. 39.** (ex 6. 23.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**\*6. 40.** (ex 6. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**\*6. 41.** (ex 6. 162.) Peretti, Liotta, Romano.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 42.** (ex 6. 71.) Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 43.** (ex 6. 91.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*\*6. 44.** (ex 6. 135.) Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 45.** (ex 6. 120.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**6. 46.** (ex 6. 64.) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**\*6. 47.** (ex 6. 149.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

\*6. 48. (ex 6. 114.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 3, lettera d-bis) sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.*

6. 717. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

\*6. 49. (ex 6. 86.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehi-

cles). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 50.** (ex 6. 67.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**\*6. 51.** (ex 6. 145.) Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 204, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

**6. 52.** (ex 6. 47.) Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25 milioni;  
2006: — 25 milioni;  
2007: — 25 milioni.

**6. 53.** (ex 6. 21.) Riccio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dopo la lettera *i*) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunta la seguente:

*i-bis*) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

**6. 54.** (ex 6. 160.) Peretti, Liotta, Romano.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis- 1.** La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-

zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 57.** (ex 6. 60.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei proventi derivanti da alienazioni di immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità con le seguenti: delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (Tassazione delle rendite finanziarie). — 1. Sono stabilite nella mi-

sura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**6. 720.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* alienazioni di beni immobili, nonché delle.

**6. 719.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* di beni immobili, *aggiungere le seguenti:* ovvero da operazioni di recupero

*seguinti:* ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 66.** (ex 0. 6. 175. 8) Stradiotto, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 75.** (ex 6. 3.) Olivieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato — Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 76.** (ex 6. 105.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

**6. 77.** (ex 6. 154.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

**\*6. 78.** (ex 6. 158.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Saglia.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

*b-bis)* impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

*b-ter)* impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

**\*6. 79.** (ex 6. 164.) Polledri, Didonè, Rossi.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37:*

*alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

**6. 725.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 723.** Grandi.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

- \*6. 80.** (ex 0. 6. 175. 39.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

- \*6. 724** Fioroni, Lusetti.

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* L'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per la parte facoltativa e variabile è consentita fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

- 6. 721** Grandi

*Sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* L'addizionale regionale IRPEF di cui articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può essere innalzata al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale, nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

- 6. 722.** Grandi.

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da:* che, alla data di entrata fino a: 0,1 per cento *con le seguenti:* sottodotati economicamente di cui all'ar-

ticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

- 6. 81.** (ex 0. 6. 175. 11.) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-bis sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

- 6. 726.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-ter.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

- 6. 83.** (ex 0. 6. 175. 14.) Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole:* i medesimi servizi *aggiungere le seguenti:* ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce:* Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

- 6.84.** (ex 0. 6. 175. 12.) Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

*sostituire le parole:* 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.200 milioni di euro.

**6. 729.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**\*6. 85.** (ex 0. 6. 175. 23.) Savo.

*Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**\*6. 728.** Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 731.** Russo Spena, Giordano, Mascia

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 732.** Grandi.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 86.** (ex 0. 6. 175. 35.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 730.** Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere il comma 4-quater.*

**\*6. 733** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

*all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**6. 87.** (ex 6. 59.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**6. 88.** (ex 6. 2.) Olivieri.

*Al comma 5, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**6. 89.** (ex 6. 58.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**6. 90.** (ex 0. 6. 175. 21.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, ferme restando le disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità di personale di cui al medesimo comma, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interno. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in